



COMUNE DI MONTESPERTOLI
Città Metropolitana di Firenze

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA
SUL TERRITORIO COMUNALE

(approvato con delibera di C.C. N° 35 del 25/05/2006
modificato con delibera del C.C. n..... del)

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato nel territorio urbano del Comune di Montespertoli.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

ART. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) Per "banca di dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
 - b) per "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
 - c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
 - d) per "titolare", l'Ente Comune di Montespertoli, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - e) per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
 - f) per "incaricati" o "preposti", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
 - g) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
 - h) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - i) per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;



COMUNE DI MONTEPERTOLI

Città Metropolitana di Firenze

- j) per “dato anonimo”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.
- l) per “codice” il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- m) per “sala di controllo e registrazione” il locale ubicato presso il Comando di Polizia Municipale di Montespertoli ove è possibile visualizzare le immagini e ove le stesse vengono conservate per il periodo di tempo consentito;
- n) per “sala di controllo” il locale ubicato presso il Comando di Polizia Municipale e/o Stazione Carabinieri di Montespertoli ove è possibile visualizzare le immagini e manovrare le telecamere;

ART. 3 – Finalità

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito dal Comune di Montespertoli - Comando di Polizia Municipale e collegato alla centrale operativa della stessa Polizia Municipale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
2. Le finalità del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Montespertoli, in particolare dal D.lgs.18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, dal D.Lgs.31 marzo 1998, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, sull'ordinamento della Polizia Municipale, dalla Legge Regionale Toscana 3 aprile 2006 N°12, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali. La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comando della Polizia Municipale costituisce inoltre uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Municipale.
3. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:
 - a) prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
 - b) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
 - c) al controllo di determinate aree;
 - d) al monitoraggio del traffico;
 - e) controllo sugli illeciti inerenti l'abbandono dei rifiuti anche in riferimento all'accertamento di violazioni sanzionate in via amministrativa concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti ;

Art. 4 - Trattamento dei dati personali



COMUNE DI MONTEPERTOLI

Città Metropolitana di Firenze

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.
2. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.
3. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Sarà cura del responsabile del titolare del trattamento sorvegliare le scene inquadrare affinché le telecamere non riprendano luoghi di lavoro anche se temporanei, come ad esempio cantieri stradali o edili, giardini durante la cura delle piante da parte dei giardinieri, sedi stradali durante la pulizia periodica od il ritiro dei rifiuti solidi, luoghi presidiati dalle forze dell'ordine, compreso il personale della Polizia Municipale. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica. I dati acquisiti non potranno essere utilizzati per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni al Codice della Strada o altre violazioni amministrative, escluso quanto previsto per la finalità di cui al comma 2 lett. e) dell'articolo 3. In tale ipotesi l'utilizzo delle telecamere, anche per periodi di tempo limitati, verrà effettuata allorché risulti impossibile od inefficace il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi. Le telecamere di tipo mobile potranno essere installate e spostate, in deroga a quanto previsto dal successivo art. 25, da parte della Polizia Municipale sulla base delle esigenze di controllo. La Polizia Municipale dovrà motivare la scelta dei luoghi da sottoporre a controllo, facendo riferimento, oltre che ai propri accertamenti, anche alle segnalazioni del soggetto gestore della raccolta dei rifiuti e/o dei cittadini. Il responsabile del trattamento stabilirà le misure operative per l'attuazione della videosorveglianza finalizzata al monitoraggio del deposito dei rifiuti e per la disciplina del procedimento sanzionatorio nel rispetto della normativa vigente.

CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 4 bis - Titolare del trattamento

1. Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Montespertoli.
2. Le decisioni che competono al titolare in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento di dati personali ed agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza, sono assunte dall'Amministrazione Comunale in relazione alle competenze attribuite dalla legge, dallo statuto del Comune e dal regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. Il titolare può nominare, con le modalità previste dall'art. 6 del presente regolamento, uno o più responsabili del trattamento. Nel caso di mancata nomina, il titolare è responsabile di tutte le operazioni di trattamento.

Art. 5 – Notificazione al Garante da parte del Titolare

1. Il Comune di Montespertoli nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrando nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli art.37 e 38 del Codice in materia di protezione dei



COMUNE DI MONTEPERTOLI **Città Metropolitana di Firenze**

dati personali approvato con decreto legislativo 30/6/2003, n. 196.

Art. 6 – Responsabile del trattamento

1. Il Comandante Generale o Territoriale della Polizia Municipale in servizio o altra persona nominata dal Sindaco, domiciliati in ragione delle funzioni svolte in Montespertoli presso il Comando della Polizia Municipale, è individuato, previa nomina da effettuare con apposito decreto del Sindaco, quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 2, lett. e). E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco. È altresì responsabile al trattamento il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Montespertoli, previa nomina da effettuare con apposito decreto del Sindaco.
2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
5. Il responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione delle videocassette, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 6bis – incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il responsabile del trattamento designa gli incaricati individuandoli tra il personale in servizio che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
2. Con l'atto di nomina ai singoli incaricati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dell'impianto. In particolare gli incaricati sono istruiti al corretto uso dei sistemi e formati circa le disposizioni della normativa di riferimento e del presente regolamento, nonché alla visione, posizionamento dell'angolo visuale e allo zoom delle telecamere e alla visione, registrazione ed estrapolazione delle immagini registrate.

Art. 7 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo o registrazione

1. L'accesso alla sala di controllo e registrazione è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale in servizio della Polizia Municipale autorizzato dal Comandante e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto o in casi eccezionali anche verbalmente dal Comandante della Polizia Municipale. I dati dei soggetti che accedono ai locali vengono annotati nel registro di cui al successivo art. 12 ter, annotandone la motivazione.
2. Possono essere autorizzati all'accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, nonché agenti e



COMUNE DI MONTEPERTOLI

Città Metropolitana di Firenze

ufficiali di polizia giudiziaria nell'ambito delle loro specifiche attività di indagine. L'accesso è consentito solo per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento o per prestazioni strumentali agli stessi scopi.

3. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

4. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 8 - Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il responsabile, designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Municipale.

2. I preposti andranno nominati tra gli agenti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Municipale.

4. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

6. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed agli armadi per la conservazione dei supporti magnetici.

Art. 9 - Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile, ai preposti come indicato nei punti precedenti.

2. Gli incaricati ed i preposti saranno dotati di propria password di accesso al sistema.

3. Il sistema è protetto da procedure di autenticazione a doppia chiave logica: user id e password personali.

4. La password è strettamente personale e non deve esser divulgata o ceduta.

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I - RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 9bis – Trattamento dei dati personali

1. L'attivazione di un impianto di videosorveglianza determina trattamento di dati personali.

2. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei



COMUNE DI MONTEPERTOLI Città Metropolitana di Firenze

diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

3. Le prescrizioni del presente Regolamento si fondano sui seguenti principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità:

- a) Principio di liceità: il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi degli artt. 18-22 del Codice.
- b) Principio di necessità: il sistema di videosorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante l'utilizzo di dati anonimi o mediante opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
- c) Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o in relazione ad attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza vanno attuati solo quando altre misure vengano valutate come insufficienti o inattuabili.
- d) Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi [art. 11, comma 1, lett. b) del Codice] così come previsto nell'art. 3 del presente regolamento.

Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3;
 - e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art.3, comma 3, lett. d), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale.
3. Per le finalità di cui all'art. 3 comma 3 lett. e) del presente regolamento ed al fine di adempiere a quanto previsto dall'art. 3 comma 1 lett. c) del D.M. 11 gennaio 2010 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, può esser fatto ricorso, per motivate esigenze di gestione del servizio, ad un sistema di videosorveglianza accessibile anche ad un soggetto diverso dalla Polizia Municipale. La conservazione delle immagini verrà effettuata dalla Polizia Municipale per le finalità afferenti alla tutela della sicurezza urbana, secondo quanto previsto dall'art. 12bis del presente regolamento. Il trattamento delle immagini avverrà secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dai Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali dall'atto di designazione



COMUNE DI MONTEPERTOLI

Città Metropolitana di Firenze

e, per quanto compatibile, da quanto previsto nel presente regolamento.

Art. 10 bis - Posizione e uso delle telecamere

1. Le telecamere di cui agli impianti di videosorveglianza sono collocate e mantenute in opera nei siti individuati dalla Giunta Comunale e le nuove collocazioni saranno disposte con apposita delibera della Giunta Comunale come indicato nell'art. 21 del presente regolamento.
2. I sistemi di videosorveglianza consentono la registrazione automatica delle immagini e la loro conservazione.
3. Le telecamere sono in funzione 24 ore su 24 e le immagini sono riprodotte su monitors collocati presso la sala di controllo e registrazione della Polizia Municipale del Comando Territoriale di Montespertoli e presso la sala di controllo del Comando Stazione di Montespertoli.
4. Le telecamere possono essere di tipo:
 - a) fisso e sono quelle utilizzate per monitorare un sito in via permanente;
 - b) mobile e sono utilizzate per riprendere siti in via temporanea.La posizione delle ottiche delle telecamere e l'angolo di inquadratura sono predefinite dal Responsabile del trattamento ed eseguite dai tecnici della ditta fornitrice del sistema.
5. Il suddetto posizionamento può essere variato temporaneamente dall'incaricato a seguito di comprovate esigenze.
6. Il Responsabile del trattamento e gli incaricati sono obbligati a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto di cui al precedente art. 3.
7. I sistemi non prevedono alcun backup dei dati.
8. I sistemi di videosorveglianza adottati non consentono e non prevedono di incrociare e/o confrontare le immagini raccolte con altri dati personali di soggetti eventualmente ripresi e nemmeno di eseguire operazioni di raffronto con codici identificativi personali o dispositivi di identificazione biometrica o di riconoscimento vocale.

Art. 11 - Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 comma 3 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Sindaco.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 12 - Informazioni rese al momento della raccolta



COMUNE DI MONTEPERTOLI Città Metropolitana di Firenze

1. Il Comune di Montespertoli, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: " Polizia Municipale - Comune di Montespertoli - Area videosorvegliata".
2. Il Comune di Montespertoli, nella persona del responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 15, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.
3. E' possibile non rendere l'informativa ai sensi dello stesso art. 13 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196 quando si perseguono finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati. In tal caso il responsabile del trattamento dà atto dell'esistenza dei presupposti per procedere in assenza di informativa.

Art. 12bis – Conservazione delle immagini registrate

1. La registrazione delle immagini effettuata attraverso l'impiego dei sistemi di videosorveglianza è necessaria per ricostruire gli eventi a posteriori nel rispetto delle finalità dei tempi e delle modalità prescritti dal presente regolamento.
2. Per ciò che concerne i dati raccolti con i sistemi di videosorveglianza e i supporti utilizzati si definisce quanto segue:
 - i dati possono essere conservati per un tempo limitato con durata massima della conservazione fissata in 7 giorni successivi alla rilevazione delle immagini così come previsto dall'art. 6 comma 8 del D.L. 23.02.09 N°11 convertito con L. 23.04.09 N°38;
 - eventuali allungamenti dei tempi di conservazione sono da valutarsi come eccezionali e comunque sono consentiti solo per necessità derivanti da indagini su un evento già accaduto o realmente imminente, oppure al fine di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'Autorità Giudiziaria o Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso;
 - la cancellazione automatica da ogni supporto deve essere effettuata con apposita programmazione dei sistemi in modo da operare, al momento prefissato, anche mediante sovraregistrazione e con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati;
 - l'accesso al sistema, nel quale sono contenuti detti dati, è previsto con diversi livelli di protezione per prevenire utilizzi non consentiti delle informazioni, avendo riguardo anche ad eventuali interventi per esigenze di manutenzione. L'incaricato del trattamento si deve attenere al livello di protezione individuato nella nomina;
 - il salvataggio e l'estrazione delle copie, ad opera dei soli Incaricati autorizzati per tali operazioni, si effettua in caso di:
 - riscontro a richiesta di esercitare il diritto di accesso di cui all'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196);
 - richiesta dell'Autorità Giudiziaria;-
 - richiesta scritta e motivata da parte di altri organi di Polizia Giudiziaria per indagini di P.G.;
 - accertamento o indagini su illeciti, da parte del personale della Polizia Municipale, nell'ambito delle esclusive finalità istituzionali perseguite mediante l'adozione



COMUNE DI MONTEPERTOLI **Città Metropolitana di Firenze**

dell'impianto di videosorveglianza;

- le immagini estratte vengono temporaneamente salvate su hardware del sistema e/o su supporto portatile (ad es. chiave USB) e messe a disposizione del richiedente interessato: Autorità Giudiziaria, Polizia Giudiziaria o coloro che siano stati autorizzati all'accesso.
- le immagini estratte dovranno essere conservate presso la cassaforte del Comando di Polizia Municipale in uno spazio esclusivamente accessibile dai soggetti autorizzati al trattamento. In caso di inutilizzo, i supporti portatili dovranno essere materialmente distrutti e le immagini salvate su hardware dovranno essere cancellate;
- nel caso si renda necessaria la sostituzione dei supporti di registrazione (hard disk), quelli rimossi dovranno essere distrutti, in modo da rendere impossibile il recupero dei dati.

3. Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure minime di sicurezza stabilite dall'art. 34 del Codice e nei modi previsti dal disciplinare tecnico allegato B) al Codice stesso. A garanzia di quanto sopra, dovrà essere acquisita dall'installatore dei sistemi di videosorveglianza una descrizione scritta dell'intervento effettuato che ne attesti la conformità alle disposizioni del citato disciplinare tecnico.

Art. 12ter - Registro delle annotazioni

1. Ai fini di una gestione trasparente delle immagini si istituisce apposito registro delle annotazioni relative alle operazioni compiute con il sistema della videosorveglianza ed elencate nel successivo comma.
2. Nel suddetto registro dovrà esservi risultanza della visione, estrazione e salvataggio delle copie delle immagini e dell'utilizzo dello zoom, effettuati con le modalità e nei casi espressamente indicati dal presente regolamento. Nel registro sono anche annotati gli accessi autorizzati in maniera specifica ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento.
3. Nel registro dovrà esser annotato ogni evento di cui al comma precedente, nonché le motivazioni che lo hanno determinato, con una descrizione sintetica delle operazioni svolte.
4. Tale registro deve essere custodito presso la sala di controllo e registrazione della Polizia Municipale, sede di elaborazione delle immagini, e messo a disposizione del Garante per la protezione dei dati personali, in caso di ispezioni o controlli, unitamente al presente regolamento ed a un elenco nominativo dei soggetti abilitati all'accesso e dei diversi livelli di accesso.

Sezione II - DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 13 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:



COMUNE DI MONTESPERTOLI Città Metropolitana di Firenze

- a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:
 - 1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
 - 2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - 3) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1 lett. c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Sezione III - SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 14 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 12 BIS.
2. L'utilizzo dei videoregistratori impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.



COMUNE DI MONTESPERTOLI

Città Metropolitana di Firenze

Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
 - a) distrutti;
 - b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

Art. 16 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Art. 17 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Sezione IV - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 18 - Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Montespertoli a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV -TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 19 - Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli art. 100 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.



COMUNE DI MONTESPERTOLI
Città Metropolitana di Firenze



COMUNE DI MONTESPERTOLI

Città Metropolitana di Firenze

CAPO V - MODIFICHE

Art. 20 - Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti.
2. Il presente atto è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.

CAPO VI – NORME FINALI

Art. 21 - Provvedimenti della Giunta Comunale

1. Compete alla Giunta Comunale, sulla scorta di istruttoria idonea a dimostrare il rispetto dei principi indicati e delle modalità prescritte dal presente regolamento, l'individuazione, modifica o integrazione dell'elenco dei siti oggetto di ripresa, sia permanenti che temporanei, e della allocazione delle telecamere, l'eventuale fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3.
2. La Giunta Comunale definisce le modalità di controllo sui siti temporanei, provvede alla loro individuazione oppure stabilisce i criteri per l'individuazione degli stessi da parte della Polizia Municipale”

Art. 22 - Norme di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ai provvedimenti generali sulla videosorveglianza approvati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con particolare riferimento a quello in data 8 aprile 2010.

Art. 23 - Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet del Comune.

Art. 24 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, dopo l'acquisita esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva, è pubblicato per quindici giorni all'Albo pretorio ed entra in vigore l'ultimo giorno di pubblicazione.